

Delibera n° 827

Estratto del processo verbale della seduta del
20 giugno 2025

oggetto:

LR 25/2001, ART 8 - CONTRIBUTO GIORNALIERO PER L'ANNO 2025 PER CURE CLIMATICHE, TERMALI E SOGGIORNI TERAPEUTICI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che, in conformità alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 25 *“Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio”* la Regione eroga assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi per causa di guerra e per servizio attraverso le Aziende Sanitarie, con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;

Visto l'art. 3 della citata L.R. n. 25/2001, che dispone che sono considerate prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria le cure climatiche e termali e i soggiorni terapeutici, limitatamente alle prestazioni per le quali vi sia in letteratura scientifica evidenza di efficacia secondo i criteri della <<evidence based medicine>>, sulla base di direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale;

Rilevato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 della sopra citata L.R. n. 25/2001, rispettivamente, che:

- le cure climatiche e termali sono costituite da un periodo di cura di giorni ventuno, quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell'infermità pensionata nonché di patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l'infermità principale;
- i soggiorni terapeutici hanno finalità convalescenziaria e si effettuano, per un periodo massimo di giorni ventuno, in località marine, montane, lacustri e collinari. Essi sono riconosciuti a soggetti che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle località di abituale dimora;

Visto l'art. 8 della medesima L.R. n. 25/2001 laddove dispone, ai commi 1 e 2, rispettivamente che:

- *“Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella località di cura e soggiorno”;*
- *“Il contributo giornaliero è fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale e non può essere inferiore a lire settantacinquemila.”;*

Richiamata la deliberazione giuntale n. 2143, del 21.6.2002, recante, all'allegato A, le direttive generali in relazione alle cure termali, alle cure climatiche e ai soggiorni terapeutici;

Vista la deliberazione giuntale 22 settembre 2017, n. 1783, avente ad oggetto: *“Dpcm 12.1.2017: aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (extra-LEA)”*, che delinea un sistema di assistenza sanitaria che deve prioritariamente e obbligatoriamente assicurare i livelli assistenziali di assistenza (L.E.A.) tenendo conto delle disponibilità di bilancio definite annualmente per il Servizio sanitario regionale;

Richiamata la deliberazione giuntale 18 aprile 2024, n. 554, avente ad oggetto: *“LR 25/2001, art 8. contributo giornaliero per l'anno 2024 per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici”*, con la quale è stata fissata la misura del contributo giornaliero per l'anno 2024 e pari a euro 46.20 (quarantasei/20);

Ritenuto di confermare anche per il 2025 il contributo giornaliero per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici, nella misura del contributo fissato per l'anno 2024, pari a euro 46.20 (quarantasei/20);

Precisato che il suddetto contributo è raddoppiato ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 25/2001 qualora ai beneficiari per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, sia riconosciuta la presenza di un

accompagnatore per l'intero fruire delle prestazioni autorizzate dall'Azienda Sanitaria regionale di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 25/2001 medesima;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata L.R. n. 25/2001, l'erogazione del contributo in parola, lo svolgimento del relativo procedimento istruttorio, nonché la verifica dei presupposti, soggettivi e oggettivi, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie aggiuntive sono di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

Rilevato che l'art. 8, comma 4, della citata L.R. n. 25/2001, prevede che *"I contributi giornalieri di cui al presente articolo sono erogati successivamente alla conclusione del periodo di cura e soggiorno autorizzato. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì la documentazione probante da produrre per l'erogazione della contribuzione. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta"*;

Ritenuto che, ai fini della corresponsione del contributo in parola, l'istanza riportante la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, sia corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione della struttura/stabilimento presso il quale sono state effettuate le cure climatiche e termali, prescritte ed autorizzate, indicante la tipologia delle cure effettuate nonché il periodo corrispondente agli effettivi giorni di cura;
- il titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra regolare documentazione comprovante la spesa sostenuta per il soggiorno ed il viaggio), in originale con relativa quietanza di pagamento ove necessario;

Precisato che:

- la documentazione di spesa di cui al citato art. 8 comma 4 della citata L.R. n. 25/2001 deve riferirsi al destinatario del contributo e all'accompagnatore, qualora ne sia riconosciuta la presenza, nonché riportare i giorni di effettiva presenza;
- la corresponsione del contributo in parola non può in ogni caso eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata per il periodo di cura e/o soggiorno autorizzato, comprensivo delle spese di viaggio;

Dato atto che gli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo fanno carico ai bilanci delle Aziende Sanitarie regionali a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui alla DGR 30 dicembre 2024, n. 2052 avente ad oggetto *"Lr 22/2019. Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2025. Approvazione definitiva. finanziamento agli enti del s.s.r per l'anno 2025 - assegnazione e erogazione in via provvisoria"*, nell'ambito del finanziamento diretto indistinto della gestione di parte corrente posto a carico della missione 13, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di confermare anche per il 2025 l'ammontare del contributo giornaliero per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici, nella misura del contributo fissato per l'anno 2024, pari a euro 46.20 (quarantasei/20).
2. Di stabilire che, ai fini della corresponsione del contributo sub. 1. l'istanza, riportante la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, sia corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione della struttura/stabilimento presso il quale sono state effettuate le cure climatiche e termali, prescritte ed autorizzate, indicante la tipologia delle cure effettuate nonché il periodo corrispondente agli effettivi giorni di cura;
 - il titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra regolare documentazione comprovante la spesa sostenuta per il soggiorno ed il viaggio), in originale con relativa quietanza di pagamento ove necessario.
- 3.** Di precisare che l'ammontare del contributo giornaliero sub. 1 è raddoppiato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 25/2001, qualora ai beneficiari per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana sia riconosciuta la presenza di un accompagnatore per l'intero fruire delle prestazioni autorizzate dall'Azienda Sanitaria regionale di riferimento.
- 4.** Di dare atto che l'erogazione del contributo in parola e lo svolgimento del relativo procedimento istruttorio nonché la verifica dei presupposti, soggettivi e oggettivi, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie aggiuntive sono di competenza dell'Azienda Sanitaria regionale di appartenenza del richiedente il beneficio.
- 5.** Di precisare che la documentazione di spesa deve riferirsi al destinatario del contributo e all'accompagnatore, qualora ne sia riconosciuta la presenza, nonché riportare i giorni di effettiva presenza nella struttura/stabilimento.
- 6.** Di precisare, altresì, che la corresponsione del contributo in parola non può in ogni caso eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata per il periodo di cura e/o soggiorno autorizzato, comprensivo delle spese di viaggio.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE